

VERBALE DI ACCORDO
PROCEDURA DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE
Art. 2, DECRETO LEGGE 28 OTTOBRE 2024, N. 160
INTEGRAZIONE AL REDDITO IN DEROGA A PRESTAZIONI FSBA

Il giorno 6 dicembre 2024 nella sede di EBAV, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, assistito dal Segretario Regionale, Tiziana Pettenuzzo, dal Responsabile delle Relazioni Sindacali, Andrea Rigotto;

CNA del Veneto, rappresentata dal Presidente Moreno Dal Col, assistito dal Segretario regionale Matteo Ribon e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali, Marco Comin;

CASARTIGIANI del Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

CGIL REGIONALE VENETO, rappresentata dalla Segretaria Generale regionale Tiziana Basso e dal Segretario regionale Maurizio Ferron;

CISL REGIONALE VENETO, rappresentata dal Segretario Generale regionale Massimiliano Paglini e da Luca Mori;

UIL REGIONALE VENETO, rappresentata dal Segretario Generale regionale Roberto Toigo e dal Segretario regionale Gino Gregnanin;

PREMESSE GENERALI

- a) Visto il Decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, concernente l'introduzione di un'integrazione al reddito a favore dei lavoratori dipendenti di imprese dei settori Tessile, Abbigliamento Calzaturiero e Concia con organico fino a 15 dipendenti, che hanno esaurito altri trattamenti di integrazione salariale, tra i quali l'Assegno di Integrazione Salariale erogato da FSBA.
- b) Vista la circolare INPS 26 novembre 2024, n. 99, che ha disciplinato le modalità operative per la presentazione delle domande all'istituto, indicato dal citato D.L. 160/2024 come Ente erogatore della prestazione;
- c) Visto il Verbale di Accordo del 13 novembre 2024 sottoscritto dalle parti sociali, che ha introdotto un contributo aggiuntivo "una tantum" alla prestazione EBAV D34, utilizzabile per i periodi di sospensione del lavoro indicati da D.L 160/2024.
- d) Valutata la necessità di fornire indicazioni alle imprese e ai lavoratori dell'artigianato Veneto in merito alla procedura di informazione e consultazione sindacale da adottare con riferimento all'art.14 del D.lgs. n.148/2015, anche ai fini della presentazione della richiesta di contributo aggiuntivo "una tantum".

TUTTO CIO' PREMESSO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE INTESA

Le parti convengono di definire la seguente procedura di informazione e consultazione sindacale, utilizzabile dai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del D.L. 160/2024, come individuati dai codici ATECO allegati alla circolare INPS 99/2024.

1. L'impresa che ha esaurito le 26 settimane di utilizzo di FSBA nel periodo mobile e che si trova nella condizione di non poter riprendere l'attività lavorativa, ne darà preventivamente comunicazione in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali/area vasta (interprovinciali) ed a una delle associazioni artigiane provinciali aderenti alle Federazioni Regionali che hanno sottoscritto il presente accordo, utilizzando il modello SOSTEGNO AL REDDITO IN




DEROGA (allegato 1), specificando la/le organizzazione/i sindacale/i che ha/hanno già stipulato accordi di accesso ad ammortizzatori sociali FSBA per la stessa azienda. Tenuto conto che la circolare INPS 99/2024 è stata pubblicata il 26 novembre 2024 e che la stessa fa decorrere il termine di 15 giorni per la presentazione delle domande all'Istituto dal 3 dicembre 2024, anche per le sospensioni, riduzioni dell'attività lavorativa intervenute dal 29 ottobre 2024 al 3 dicembre 2024, l'informativa per le sospensioni riduzioni dell'attività già intervenute nel periodo indicato dovrà essere inviata alle parti sociali sopra indicate nel termine di 7 gg. dalla data di stipula del presente accordo.

2. Le predette comunicazioni dovranno avvenire attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (PEC, fax, raccomandata a mano, etc) e la dimostrazione dell'avvenuto recapito a tutte e tre le organizzazioni sindacali e ad una delle associazioni artigiane come sopra indicato a garanzia del loro completo coinvolgimento.
3. Entro 5 (cinque) giorni di calendario dalla data delle predette comunicazioni, le Organizzazioni Sindacali sopra indicate e/o le Federazioni di categoria di riferimento potranno richiedere un incontro per l'esame congiunto della situazione aziendale. In caso di mancata richiesta di incontro nel termine indicato, la procedura si considera esperita e l'azienda potrà procedere con la domanda di integrazione salariale ai sensi del citato art. 2 del DL 160/2024 e della Circ. Inps 99/2024. In caso di richiesta di incontro l'intera procedura di consultazione dovrà, comunque, esaurirsi entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di comunicazione di avvio della procedura di informazione e consultazione da parte dell'impresa di cui al punto 1.
4. L'espletamento della procedura di informazione e consultazione sindacale esperita tramite l'invio dell'Allegato 1 (Sostegno al Reddito in deroga), è condizione essenziale ai fini del riconoscimento del contributo aggiuntivo "una tantum" alla prestazione EBAV D34.

La CNA Veneto provvederà a consegnare ad EBAV il testo dell'accordo.

CONFARTIGIANATO IMPRESE
VENETO




CNA VENETO




CASARTIGIANI VENETO



CGIL VENETO



CISL VENETO



UIL VENETO



INFORMATIVA PER UTILIZZO INTEGRAZIONE AL REDDITO AI SENSI DELL' ART. 2 D.L. 28/10/2024, N. 160.

Alla Associazione Artigiani Provinciale (PEC, raccomandata a mano, etc.)

Alla CGIL di _____ (PEC, raccomandata a mano, etc.)

Alla CISL di _____ (PEC, raccomandata a mano, etc.)

Alla UIL di _____ (PEC, raccomandata a mano, etc.)

La scrivente impresa _____
sita nel Comune di _____ in via _____ n. _____
tel. _____ P. IVA/Cod. Fisc. _____ Matr. INPS _____ CSC _____
nella persona di _____ in qualità di titolare/legale rappresentante

con la presente comunica alle OO.SS. (e ad una A.A.) l'attivazione della procedura di informazione e consultazione sindacale finalizzata alla richiesta del Trattamento di integrazione al reddito (cassa integrazione in deroga) erogato dall' INPS ai sensi dell'art. 2, del D.L. n.160 del 28 ottobre 2024 e della Circ. Inps n. 99 del 26 novembre 2024

L'organico aziendale è il seguente:

operai	N°	impiegati	N°	apprendisti	N°	Lavoranti a domicilio	N°	totale	N°

Il ricorso al trattamento di integrazione al reddito riguarderà il periodo dal ___/___/___ al ___/___/___¹ e per un numero di dipendenti pari a _____ come da elenco riportato in calce alla presente

L'impresa dichiara:

1. di essere in regola con la contribuzione dovuta a FSBA e di non rientrare nel campo di applicazione del Titolo I del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
2. di avere una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda di accesso all'integrazione al reddito;
3. di aver già raggiunto i limiti di durata massima di utilizzo dell'Assegno di Interazione Salariale riconosciuto da FSBA;
4. di aderire/non aderire ad EBAV (*barrare l'ipotesi che non ricorre*)
5. che la propria attività rientra nel codice ATECO _____, con CSC _____
6. di applicare il seguente contratto collettivo: _____
7. che i dipendenti interessati alla sospensione/riduzione soddisfano il requisito soggettivo dell'anzianità aziendale previsto dalla normativa vigente;
8. che ha svolto da ultimo per periodi fino al _____ una procedura per FSBA con le seguenti OOSS; _____
9. che invierà comunicazione a FSBA, tramite dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda

Per ogni ulteriore richiesta vi preghiamo di contattare il/la sig./ra _____ dello Studio/Associazione _____ telefono _____ e-mail _____

Si autorizza altresì il trattamento dei dati sopra indicati per la finalità in oggetto il tutto ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679.

Distinti saluti

Località _____ data _____

L'IMPRESA (timbro e firma)



¹ Il periodo richiedibile è di massimo 9 settimane dal 29 ottobre 2024 al 31 dicembre 2024.



